



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEZIONE STACCATA DI LATINA**

**INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2015**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

***CARLO TAGLIENTI***

**venerdì 27 febbraio 2015, alle ore 11,00,  
Aula di Udienza del Tribunale  
Via Andrea Doria, 4 – Latina**

*R. S. V. P.  
Tel<sub>1</sub>*

**INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2015 DELLA  
SEZIONE STACCATA DI LATINA DEL TRIBUNALE  
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

Un vivo ringraziamento a tutte le Autorità politiche, civili, militari e religiose qui convenute.

Un ringraziamento particolare agli avvocati del Foro di Latina, di Frosinone e Cassino, per il loro indispensabile contributo al tentativo della nostra magistratura di amministrare una giustizia giusta. (Scriveva Calamandrei “Per trovare la giustizia bisogna esserle fedeli; essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede”; frase che deve essere letta nel senso che non si può collaborare al raggiungimento di un risultato se un po’ non ci si crede !)..

Un grazie sentito ai colleghi della Sezione ed al personale amministrativo, che mi hanno consentito, con il loro prezioso apporto, di svolgere questa mia prima relazione.

**1- DATI STATISTICI**

Inserendomi nel solco della tradizione e seguendo il saggio orientamento dei miei illustri predecessori, mi limiterò a riferire i dati relativi al 2014, svolgendo alcune considerazioni che dagli stessi scaturiscono, dando peraltro conto, successivamente, dei più significativi orientamenti della giurisprudenza della Sezione. La sede non è infatti deputata ad

approfondimenti dottrinari, che peraltro riserverei, ove mi sarà data la possibilità, a convegni, anche brevi, su argomenti che ci verranno suggeriti prevalentemente dalla nostra giurisprudenza.

1.1-La precedente relazione evidenziava una flessione nei ricorsi introitati, come conseguenza delle difficoltà economiche che il Paese attraversava nel 2013.

Invero, come è dato di esperienza comune, la situazione economico-produttiva nel 2014 non è apparsa più brillante; tuttavia si nota quantomeno una inversione di tendenza che, in quanto tale, potrebbe apparire, nella suddetta logica e nei limiti di una valutazione circoscritta al nostro ambito, come sintomo di frenata della recessione: i ricorsi introitati, dopo un continuo trend negativo a partire dal 2010 ( n. 1255) fino al 2013 con n. 837 ricorsi, sono risaliti nel 2014 a n.887, ai quali devono aggiungersi n. 75 motivi aggiunti. Nel panorama generale dei ricorsi introitati in tutti i Tribunali, il dato assorbe la percentuale di aumento dell'1,40 %, mentre relativamente alla Sezione, l'aumento in percentuale rispetto all'anno 2013 è del 6%.

Non sono certo dati esaltanti, e dimostrano il permanere di difficoltà, per la maggior parte della popolazione italiana, di accesso alla giustizia, che peraltro, in un regime di democrazia compiuta, dovrebbe essere facilitato quanto meno dalla vicinanza alla gente delle sedi ove essa si amministra;

tuttavia vanno segnalati, ai fini di una valutazione complessiva sullo stato della giustizia amministrativa nella circoscrizione sud del Lazio.

Il recupero del trend si riscontra un po' in tutte le materie, ma appare significativo nel campo dell'edilizia e urbanistica (passando i ricorsi depositati da 339 nel 2013 a 374 nel 2014) in quello degli appalti ( da 38 a 41) ed in quello della sicurezza pubblica. Rilevante è l'aumento dei ricorsi in materia di esecuzione di giudicato ( da 102 a 141), dato che però, evidentemente, non può essere letto con valutazione positiva, perché dimostra o la scarsa volontà dell'amministrazione di collaborare con l'organo di Giustizia, ovvero, più probabilmente, la difficoltà, prevalentemente economica, di ottemperare ad ordini di pagamento di somme.

Risultano in lieve aumento anche i ricorsi per accesso agli atti dell'Amministrazione ( da 18 a 19); anche questo dato, se si considerano gli esiti per lo più favorevoli al ricorrente, appare significativo di una Amministrazione ancora legata, per alcuni aspetti, a vecchie tradizioni di riservatezza, che ormai non hanno più ragion d'essere nell'ambito di un ordinamento improntato alla trasparenza amministrativa, e che disciplina chiaramente i limitati casi nei quali si può negare l'accesso ai documenti amministrativi.

1.2-Rilevante per tutto il sistema giustizia è poi il dato relativo alla tempestività della risposta data dai tribunali.

La Sezione s'inquadra nell'ambito dei tempi indicati, a livello nazionale, dal Presidente del Consiglio di Stato nella sua relazione del 5 febbraio scorso, nel senso che la tutela cautelare è assicurata, in sede monocratica, normalmente entro due o tre giorni dalla presentazione dell'istanza, ed a livello collegiale non oltre trenta, quaranta giorni.

Il merito risente ovviamente delle norme processuali relative ai diversi riti: gli appalti si definiscono normalmente nell'arco di pochi mesi; i processi che seguono invece il rito ordinario non possono che risentire negativamente della corsia preferenziale riservata alle cause che seguono il rito speciale; tuttavia presso la Sezione il rapporto quantitativo non appare tale da pregiudicare una comunque adeguata tempestività nella definizione di tutte le vertenze.

1.3-Ovviamente qui ha un peso significativo il problema dell'arretrato che incide sui tempi complessivi di definizione delle cause, anche se nella Sezione si evidenzia un trend positivo nel così detto abbattimento dell'arretrato, che è passato dai circa 7.800 ricorsi pendenti nel 2010, ai 4.567 nel 2013 ed ai 3.759 nel 2014.

Infatti nell'anno passato il numero complessivo delle cause definite è stato di 1735: in tale numero una parte consistente è occupata invero dai decreti decisori che dichiarano la perenzione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 82 c.p.a; ma superiore è comunque il numero delle cause definite con sentenze di

merito (850). A tale numero devono aggiungersi le sentenze c.d. “brevi” emesse nel non trascurabile numero di 105.

La rilevante produzione della Sezione si completa poi con i dati relativi agli altri tipi di provvedimenti emessi, ove si evidenzia il significativo caso delle ordinanze collegiali cautelari ( per un numero di 267) e quello delle collegiali istruttorie o interlocutorie (n. 151).

1.4-Il processo telematico, che già per buona parte trova attuazione presso la Sezione con il deposito degli atti anche con lo strumento informatico, dovrà trovare piena realizzazione entro il 30 giugno prossimo, con il metodo della firma digitale di tutti gli atti di parte, del giudice e dei suoi ausiliari, e la formazione dell’intero fascicolo in veste informatica; ciò sicuramente aiuterà lo sforzo che già si sta facendo sia per l’abbattimento dell’arretrato che per la riduzione dei tempi di definizione dei ricorsi.

Come peraltro ampiamente riferito dal Presidente del Consiglio di Stato nella sua relazione, già risultano introdotti strumenti informatici che facilitano il lavoro degli avvocati e rendono trasparente l’attività giurisdizionale anche per gli utenti, quali il nuovo sito web della giustizia amministrativa che rende possibile conoscere gratuitamente e senza particolari formalità tutti i provvedimenti di primo e secondo grado dell’ultimo ventennio, ed il portale web per gli avvocati.

I dati statistici in conclusione sembrano dimostrare quanto meno il tentativo volenteroso della giustizia amministrativa di dare sul territorio

una risposta adeguata alla domanda proveniente da una popolazione di circa un milione e centomila abitanti, residente nelle province di Latina e Frosinone, emettendo un complesso di provvedimenti che allo stato superano il numero dei ricorsi introitati e consentono di ridurre progressivamente il grave fenomeno dell'arretrato.

## 2 GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La giurisprudenza della Sezione si è articolata, nello scorso anno, in diversi settori, tra i quali prevalente appare quello dell'urbanistica e dell'edilizia.

2.1-Ma vorrei partire dall'esame di alcune interessanti pronunce in materia processuale, che denotano una particolare attenzione ed approfondimento in materia.

Sono stati opportunamente precisati i confini tra processo civile e processo amministrativo per quanto attiene agli obblighi defensionali che incombono sulla parte resistente; nessuna norma del nostro processo infatti impone di svolgere difese complete in sede di costituzione con conseguente inammissibilità di argomenti introdotti successivamente. Infatti il codice del processo amministrativo disciplina compiutamente la materia agli artt.46 e 73, che non recano traccia di preclusioni simili a quelle del codice del processo civile; anzi l'art. 73 prevede la possibilità di produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza.

L'art. 39 c.1 del c.p.a. dispone infatti che al processo amministrativo si applicano le norme del codice di procedura civile, ma ove la materia non trovi una specifica disciplina nel processo amministrativo, e comunque in quanto compatibili (sentenza n. 650/2014).

Altra interessante questione affrontata dalla Sezione riguarda l'istituto della *traslatio iudicii*

In una controversia riassunta presso il Tribunale amministrativo oltre i termini assegnati dal giudice ordinario ex art. 50 c.p.c., una sentenza dell'ottobre scorso ha avuto modo di precisare che la riassunzione non poteva considerarsi tardiva in quanto doveva trovare applicazione la norma di legge introdotta dall'art. 59 della legge n. 69/2009, la quale prevede sì il termine più breve di tre mesi, ma la decorrenza dello stesso dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario che dichiara il difetto di giurisdizione; prova del passaggio in giudicato che incombe, secondo i principi generali, su chi eccepisce la tardività (n.850/14).

In altra causa relativa a questioni di pubblico impiego, la normativa sulla *traslatio iudicii* si è intersecata con la disposizione dell'art. 69 c. 7 del decreto legislativo n. 165/2001 che dispone la decadenza ove le questioni di pubblico impiego attinenti al rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 non siano proposte entro il 15 settembre 2000. Nel caso in esame il giudice ordinario aveva pronunciato il difetto di giurisdizione nel 2007 e la normativa sulla *traslatio iudicii* fa salve le preclusioni e le decadenze



maturate; quindi la parte ricorrente doveva ritenersi decaduta dall'azione. Tuttavia, per superare l'evidente ingiustizia di una simile soluzione, la sentenza ha affermato che la decadenza non poteva ritenersi perfezionata, in quanto, seppure presso giudice incompetente, i pubblici dipendenti avevano proposto l'azione entro il termine del 15 settembre 2000.

Del resto l'art. 59 cit è stato come noto introdotto in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2007 proprio al fine di evitare che le parti incorressero in preclusioni e decadenze in ragione delle incertezze nell'individuazione del giudice munito di giurisdizione: quindi l'iniziale errore sulla giurisdizione consente di ritenere tempestiva la domanda, come se fosse stata proposta davanti al giudice amministrativo, e la riassunzione non produce la decadenza.(n.635/2014).

Infine si ricorda la decisione che ha opportunamente delineato i confini tra controinteressati (formali e sostanziali) e interveniente ad opponendum, per il quale non è richiesto lo stesso grado d'interesse dei controinteressati, essendo sufficiente la titolarità di un interesse mediato e riflesso rispetto a quello vantato dall'Amministrazione o dai controinteressati; tuttavia, per essere ammissibile l'intervento non può perseguire un interesse meramente ipotetico, come quello, nella fattispecie, che si risolve nella riduzione di una unità nella platea dei partecipanti alla gara (n. 373/2014).

2.2-Come detto, la materia che ha maggiormente assorbito l'impegno giurisdizionale della Sezione è quella relativa all'edilizia ed all'urbanistica.

Deve prima darsi conto della modifica di un precedente orientamento in materia di silenzio su istanza di accertamento ex art. 36 DPR n.380/2001. Seguendo ora l'indirizzo in particolare affermatosi presso la sede di Roma del TAR Lazio, anche la Sezione ha ritenuto che il silenzio serbato dall'Amministrazione oltre i sessanta giorni dall'istanza configuri un diniego di rilascio di permesso in sanatoria di costruzione (sent. 182/2015). Pertanto il giudizio deve valutare il merito della richiesta e non il mero inadempimento.

Altra revisione di orientamento, che peraltro si è delineata al momento solo in sede cautelare (ord. 316/2014) riguarda gli effetti della proposizione dell'istanza di accertamento di conformità sull'ingiunzione a demolire già notificata: qui verosimilmente l'istanza ha un effetto sospensivo sulla eseguibilità della demolizione per la durata dei sessanta giorni previsti per la pronuncia dall'art. 36 c.3 DPR 380/2001.

In più occasioni poi la Sezione ha avuto modo di affermare che, contrariamente a precedente orientamento, peraltro basato sull'art. 14 ter comma 6 bis della legge n. 241/90 che ha ora abrogato il precedente comma 9, il verbale della Conferenza dei servizi non ha più una valenza endoprocedimentale, ed è quindi immediatamente impugnabile, in quanto è venuta meno la norma che prevedeva l'emanazione di uno specifico provvedimento a conclusione dell'intera procedura, unico avente effetti lesivi: l'art. 49 c.2 del d.l.n.78/2010 convertito con legge n. 122/2010 ha

infatti integralmente riscritto il comma 6 bis citato eliminando la previsione dell'autonomo provvedimento finale (sentenze n.810/2013 , n. 375/2014, n.544/2014).

Una serie di sentenze ha poi affrontato, sotto vari profili, problematiche connesse al c.d. Piano casa, di cui alla legge regionale n. 21/2009.

In particolare il diniego di autorizzazione a costruire viene basato sull'art.2 comma 2 lett. f) della citata legge regionale, il quale prevede che le misure straordinarie per il settore edilizio non si applicano, tra l'altro, "nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali nonché agli standard di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 del Ministro dei lavori pubblici". A fronte di un primo orientamento che escludeva l'applicabilità di tale disposizione alla previsione di cui all'art. 3 ter comma 3 stessa legge che consente la costruzione nelle c.d. aree edificabili libere ( sent. 810/2013), la Sezione si è poi orientata a ritenere che, a prescindere dall'espressione letterale del citato art. 2 che si riferisce ad edifici già costruiti, il divieto suddetto riguardi anche le nuove costruzioni di cui al citato art. 3 ter c.3; norma peraltro che deve essere letta nel senso che la possibilità di realizzare edifici residenziali è limitata ai soli lotti beneficiari di diritti edificatori finalizzati alla realizzazione di cubature private a destinazione non residenziale, oggetto di programmazione di dettaglio tale

da consentire un impatto armonico con il contesto territoriale in cui l'edificio è destinato ad inserirsi ( n. 544/2014).

Nel prendere in esame una convenzione urbanistica che prevedeva la possibilità per i privati che subivano una compressione dei loro diritti edificatori di ricevere dal comune un indennizzo o in denaro o sotto forma di suolo edificabile, la Sezione ha fatto applicazione dei principi civilistici in materia di obbligazione alternativa, qui gravante sul comune considerato il credito di volumetria vantato dai ricorrenti. Non avendo il comune operato la scelta rispetto all'obbligazione alternativa, questa si è concentrata sulla scelta del creditore, relativa all'indennizzo in denaro. Peraltro circa il tempo dell'adempimento nella sentenza si fa applicazione dell'art. 1183 c.c., per cui nella fattispecie la parte ricorrente avrebbe dovuto richiedere al giudice la fissazione di un termine per l'adempimento; tuttavia la mancata richiesta non elimina l'inadempimento, la cui data di perfezionamento viene individuata dal giudice in base alla specifica fattispecie concreta; in relazione a ciò vengono quindi determinati i criteri per la quantificazione dell'indennizzo, che il debitore dovrà proporre al creditore ai sensi dell'art. 34 c. 4 c.p.a ( n. 650/2014).

In materia di sanatoria ex art. 32 d.l.296/2003 convertito in legge n. 326/2003, è stato affermato il principio della illegittimità della prosecuzione di lavori su immobile oggetto di richiesta di condono; invero è chiaro il tenore dell'art. 35 della legge n. 47/85, pure applicabile alla

fattispecie: se si vuole completare l'opera oggetto di domanda di sanatoria, se ne deve dare notizia al comune con allegazione di perizia che certifica lo stato dei luoghi, e si può procedere solo decorsi trenta giorni; in caso contrario resta incerto l'oggetto stesso del condono ed anche i nuovi lavori partecipano della natura abusiva dell'intera opera assoggettabili alla stessa sanzione (n. 944/2014). Per gli stessi principi non è ammissibile la demolizione ed intera ricostruzione dell'opera oggetto di domanda di condono (n. 362/2014).

2.3 Un importante capitolo della giurisprudenza della Sezione è quello degli appalti; pur essendo in numero inferiore ai ricorsi in materia di edilizia ed urbanistica, tuttavia hanno assorbito, per la qualità dell'impegno, notevoli energie dei magistrati assegnati alla Sezione.

Preliminarmente si osserva come in relazione all'aumentato fenomeno anche a livello nazionale dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema degli appalti pubblici, il "filtro" costituito dal giudizio amministrativo, pur non avendo evidentemente specifica funzione anticorruzione, può tuttavia tornare utile per rilevare incidentalmente il fenomeno e intervenire nel merito della legittimità e regolarità della gara.

Ovviamente la natura del processo amministrativo, che affida sostanzialmente al ricorrente le ragioni della contestazione giudiziale, non consente di avere una visione generale su tutti gli aspetti della procedura concorsuale.

A tale riguardo, nel momento in cui si pensa di aumentare i poteri dell’Autorità anticorruzione nella materia degli appalti, potrebbe invece tornare utile la rivisitazione di un progetto fatto proprio dalla Commissione Bicamerale istituita con legge costituzionale del 24 gennaio 1997 n. 1, che prevedeva, tra l’altro, l’istituzione di un Pubblico Ministero nel processo amministrativo, da disciplinare in maniera analoga a quello presente nel processo civile, con poteri di intervento nel giudizio o di impugnazione di atti in giudizi già instaurati (P.M interveniente e P.M agente), al fine di consentire al Giudice di valutare, nell’interesse pubblico, aspetti della procedura concorsuale non evidenziati dalle parti, che potrebbero non avere interesse a sollevare questioni su determinati aspetti, seppure affetti da profili di illegittimità. Nei limiti suddetti l’attuazione di tale progetto non richiederebbe la sede Costituzionale.

Venendo ora al merito di alcune questioni trattate nell’anno 2014, si richiama l’attenzione su una sentenza in materia di avvalimento, che ha avuto modo di precisare come in caso di “prestito di requisiti economico-finanziari l’impresa ausiliaria deve impegnarsi a mettere a disposizione non il requisito soggettivo quale mero valore astratto, bensì le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano il prestito; e ciò per evitare la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto (art. 1346 c.c.) , per l’esigenza pubblicistica di non consentire facili aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche, e

comunque in osservanza del disposto letterale dell'art. 88 c. 1 lett. A) del DPR 207/2010 ( sent n. 464/2014).

Da segnalare per la particolarità dell'oggetto del contratto della procedura di gara una decisione in tema di appalto di servizio di sistemi informatici di archiviazione e gestione dati ed immagini per servizi di radiologia, ove viene affrontata la questione relativa alla differenza tra leasing finanziario e leasing operativo, definendosi il primo come rapporto trilaterale nel quale vi è l'utilizzatore del bene, il concedente e cioè la società di leasing che acquista il bene e lo dà in leasing all'utilizzatore, ed il fornitore, cioè colui che vende il bene; ed il secondo come rapporto bilaterale in quanto è lo stesso produttore del bene che lo concede in godimento a fronte di un canone periodico. Solo nel primo caso peraltro si verifica a fine contratto il riscatto del bene con il pagamento di un importo residuo (n. 373/2014).

In altra sentenza sono stati opportunamente precisati i termini dell'autodichiarazione di cui all'art. 38 del codice degli appalti, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti di qualità tecnica (n. 164/2014).

E' stata ritenuta inaffidabile un'offerta priva di margini di utile, pur proveniente da una onlus (n. 539/2014); è stata ritenuta insufficiente ai fini della dimostrazione della capacità tecnica ed economica, la produzione di fatturazione dei lavori, effettuata in capo a consorzio stabile, avente autonoma soggettività, rispetto all'impresa partecipante alla gara,

affrontando peraltro la decisione la problematica relativa alla distinzione tra consorzio stabile e consorzio ordinario (n. 526/2014).

Infine interessante appare la sentenza che afferma la necessità della doppia riparametrazione dei punteggi assegnati, con la necessità di riconoscere al soggetto che ha ottenuto il miglior punteggio, la valutazione massima prevista nel disciplinare di gara ( n. 585/2014).

2.4- In materia di accesso agli atti si segnala poi una decisione che affronta una questione piuttosto nuova, riguardante la differenza tra accesso classico di cui agli artt. 22 e sgg della legge n. 241/90, e l'accesso esercitato ai sensi dell'art. 5 del d. lgs.n.33/2014 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che non richiede alcuna motivazione né legittimazione soggettiva (n. 1046/2014).

2.5- In materia di farmacie, è stato affermato il principio che l'obbligo del turno notturno può essere imposto solo in mancanza di una turnazione volontaria (n. 1027/2014).

2.6- Per quanto riguarda le ordinanze contingibili e urgenti è stata confermata l'incompetenza del dirigente, essendo per legge prevista la competenza del sindaco (n. 210/14).

2.7-Infine in tema di risarcimento del danno sono stati chiariti i limiti della responsabilità aquiliana, ed individuati i termini per la configurazione della colpa, come requisito necessario per la configurazione della stessa



(n.850/2014); è stata affermata la necessità di provare la mancanza dell'utile aliunde conseguito, ai fini della quantificazione del danno derivante dalla mancata illegittima aggiudicazione di una gara (n. 152/2011); sono stati individuati in concreto i limiti del concorso della parte creditrice nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 30 c.3 del c.p.a.

### 3-PROSPETTIVE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SUL TERRITORIO.

Non si può concludere questa relazione senza accennare alla questione principale che riguarda la Sezione staccata di Latina del TAR del Lazio, e cioè la sua ipotizzata soppressione.

Come noto L'art. 18 c.1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 prevede che le sezioni staccate di TAR che non siano sedi di Corte d'Appello (come appunto Latina, Parma e Pescara) sono soppresse a decorrere dal 1 luglio 2015 e da tale data i ricorsi sono depositati nella sede centrale; peraltro la norma afferma che la soppressione e la data di decorrenza sono subordinate alla assenza di misure di attuazione del piano di cui al successivo comma 1-bis; detto piano evidentemente potrebbe anche non prevedere più la soppressione o modificare la data di decorrenza della stessa. Trattasi appunto del piano che il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia

amministrativa, deve presentare alle Camere, unitamente ad una relazione sull'assetto organizzativo dei Tribunali Amministrativi Regionali, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione dei servizi giudiziari.

L'originaria data del 31 dicembre 2014 entro la quale era prevista la presentazione della relazione alle Camere e l'allegato piano, è stata spostata dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 dall'art. 2 comma 1 lett a) del d.l. 31 dicembre 2014 n. 192.

La disposizione del comma 1 bis mette quindi in discussione anche la soppressione prevista al primo comma: sia perché detta soppressione è espressamente subordinata alla mancata approvazione di misure di attuazione del piano, e quindi il piano, se approvato prima del 1° luglio 2015 può anche disporre diversamente; sia perché appunto l'art. 1 bis del citato d.l. 90/2014 rimette al piano "l'eventuale individuazione delle sezioni da sopprimere" e non già l'eventuale individuazione di ulteriori sezioni da sopprimere.

Deve darsi poi conto di un recente intervento del Parlamento che, in sede di approvazione della legge c.d. "Milleproroghe" ha altresì approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare sia una proroga del termine di soppressione delle sezioni staccate che non sono anche sede di

Corte d'Appello, sia a sottoporre alla valutazione del Parlamento la determinazione delle sedi staccate da sopprimere (9/2803-A/170).

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha predisposto in questi giorni una relazione da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale ci auguriamo sostenga la necessità di non sopprimere la Sezione staccata di Latina.

Le ragioni, che auspichiamo il Governo faccia proprie, devono basarsi sull'analisi dei parametri di valutazione indicati al suddetto comma 1 bis, e cioè : collocazione geografica, carico di lavoro, organizzazione dei servizi giudiziari.

Per quanto attiene alla collocazione geografica la sede di Latina raccoglie il numeroso contenzioso di tutta la popolosa zona sud del Lazio, relativamente alle province di Latina e Frosinone, la prima con popolazione di 572.000 abitanti al 2013, la seconda con popolazione di 500.000 abitanti al 2013, per un totale di quasi un milione e centomila abitanti.

Si osserva incidentalmente come numerosi Tribunali servano una popolazione inferiore ( TAR Molise 314.000 abitanti; TAR Basilicata 580.000 abitanti; TAR Valle d'Aosta 130.000 abitanti ; ed altri Tribunali regionali di media dimensione, quali quello dell'Abruzzo, del Friuli Venezia Giulia e delle Marche servano una popolazione di poco superiore a quella della Sezione di Latina, tra 1.200.000 ed 1.400.000 abitanti).

La sede di Roma del TAR Lazio è situata nella zona nord della capitale ed al disagio per il Foro di Latina e Frosinone di affrontare un viaggio di circa 70-80 km si aggiunge quello di attraversare anche il trafficato centro di Roma. Tutto ciò ovviamente comporterà un maggiore onere per i ricorrenti ed anche per le amministrazioni pubbliche quali i comuni dotate di proprie avvocature interne.

Per quanto concerne il carico di lavoro della Sezione si è già detto.

Esso risulta superiore a quello di molti tribunali e di poco inferiore al carico di lavoro di una sezione del TAR Lazio sede di Roma. A Roma infatti risultano introitati al dicembre 2014 n. 16854 ricorsi, (con 12 sezioni). Nel 2014 al TAR Molise sono stati introitati circa 500 ricorsi, al TAR Basilicata 850; al TAR Friuli 450, al TAR Trento 450 al TAR Bolzano 400. Grave problema comporterebbe poi il carico di lavoro eventualmente aggiuntivo al TAR Lazio sede di Roma ove risultano pendenti, al dicembre 2014, n.70.692 ricorsi.

La sezione staccata di Latina venne infatti istituita, diversamente da molte altre sezioni staccate per le quali prevalsero ragioni sostanzialmente politiche, essenzialmente per motivi tecnico-organizzativi, in quanto già le norme processuali di allora prevedevano per la sede di Roma del TAR Lazio una competenza funzionale che nessun altro tribunale aveva, e cioè quella relativa agli atti statali e degli enti pubblici a carattere ultraregionale che avevano sede nella capitale.

Una sezione staccata quindi nella quale confluisse il contenzioso contro le amministrazioni locali, almeno di una parte del territorio regionale, apparve una soluzione obbligata.

Come è noto, da allora numerose nuove competenze funzionali sono state attribuite alla sede di Roma; esse hanno natura inderogabile e risultano ora elencate nell'art. 135 del codice del processo amministrativo.

Tale assetto processuale ha comportato un notevole aumento del contenzioso presso la sede di Roma, che nell'ultimo anno ha raggiunto la percentuale del 26,50% (rispetto al totale degli incrementi di contenzioso di tutti i TAR ), di gran lunga superiore all'incremento di contenzioso di qualsiasi altro tribunale (l'incremento maggiore è quello del TAR Campania sede di Napoli che raggiunge il 10,60 %).

Se a ciò si aggiunge che anche la sede di Latina ha avuto un incremento di contenzioso, seppure modesto ( 1,40% del totale, e 6% del suo contenzioso tra 2013 e 2014), appare evidente come un ulteriore carico di lavoro sulla sede di Roma diventerebbe insopportabile, con riflessi chiaramente negativi in primo luogo sui tempi di definizione dei giudizi, che trascinerebbe anche le cause della sede di Latina, - che ora vengono definite in tempi medi ragionevoli, con un incremento progressivo dell'abbattimento dell'arretrato - nella prospettiva di costosi (vedi legge Pinto) prolungamenti di definizione dei contenziosi.

Per quanto riguarda l'organizzazione giudiziaria, si osserva in primo luogo che la sede è di proprietà demaniale, concessa ad uso gratuito dall'Agenzia del Demanio nel 1998. Tale immobile, originariamente adibito a caserma della 82° fanteria, è stato oggetto di vari interventi strutturali al fine di renderlo funzionale allo scopo (Aula Udienze, camera di Consiglio, Sala Conferenze, ecc.).

Recentemente è stato intrapreso un programma triennale di intervento per la messa in sicurezza, risparmio energetico e certificazione per la vulnerabilità sismica.

Il costo annuale di gestione ordinaria della sede ammonta a circa € 50.000.

Il costo complessivo da sostenere per il trasferimento è stato calcolato in euro 121.862,99

A detto costo andrebbe ad aggiungersi quello, eventuale, per le spese di stoccaggio dei mobili e arredi, nel caso in cui il Tar Lazio sede di Roma non avesse la disponibilità di locali per accogliere il mobilio.

In definitiva quindi può ritenersi dimostrato che sotto il profilo della collocazione geografica la sede di Latina offre una utile soluzione giudiziaria raccogliendo il contenzioso localizzato in una zona omogenea e popolosa della regione Lazio.

Sotto il profilo del carico di lavoro comporta un significativo decongestionamento della sede di Roma che ha competenze particolari rispetto a tutti gli altri tribunali accentrando il contenzioso di tutte le

amministrazioni centrali e con competenze funzionali specifiche; consente quindi di azzerare nel breve-medio termine l'arretrato locale.

Sotto il profilo dell'organizzazione ed in particolare della spesa, visto il limitato impegno che richiede il mantenimento della Sezione Staccata considerata la gratuità dell'uso dei locali, deve anche valutarsi che la legge n. 205 del 2000 ha introdotto un importante principio, caratteristico della giustizia amministrativa, consistente nell'autonomia finanziaria ed organizzativa (art. 20 della suddetta legge che ha introdotto l'art. 53 bis nella legge 27 aprile 1982 n. 186).

E' previsto infatti che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa provveda all'autonoma gestione delle spese di Consiglio di Stato e Tribunali, nei limiti di un fondo annualmente erogato dal Ministero dell'economia; inoltre sempre il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del complesso Consiglio di Stato TAR.

E' quindi nell'erogazione del fondo che lo Stato valuta le compatibilità di bilancio, e nell'ambito delle disponibilità assegnate è poi l'Organo di autogoverno che valuta le priorità delle spese. Nella fattispecie un risparmio di 50.000 euro potrebbe agevolmente essere operato senza soluzioni traumatiche per l'organizzazione del lavoro giurisdizionale, le quali proposte soluzioni peraltro, come si è visto, lungi dal recare un

beneficio, si riflettono assai negativamente sulla gestione del carico operativo della sede di Roma.

Scrivendo Norberto Bobbio, in un lavoro di venti anni fa, che negli ordinamenti democratici il tentativo di dare attuazione al principio di eguaglianza sociale passa necessariamente attraverso la giustizia.

Ma -aggiungiamo noi- per poterci credere il cittadino ha bisogno di sentirla ed averla vicina.



